

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3414/87 DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 1987

che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2998/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3087/87 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3242/87<sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3087/87 ai prezzi di cui la Commis-

sione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. I prelievi all'importazione di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 804/68 sono fissati nell'allegato.

2. Non è fissato alcun prelievo per le importazioni, in provenienza dal Portogallo, comprese le Azzorre e Madera, per il latte e i prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 16 novembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 285 dell'8. 10. 1987, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 293 del 16. 10. 1987, pag. 28.

<sup>(4)</sup> GU n. L 308 del 30. 10. 1987, pag. 21.